

CONVENZIONE
(art.16, comma 2 del D.lgs 11 aprile 2006, n.198)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA POLITICHE SOCIALI

E

LA PROVINCIA di VENEZIA

VISTO l'art. 16 comma 2° del D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 che prevede *"Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, può predisporre con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità convenzioni quadro allo scopo di definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), come stipulato con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

VISTA la Convenzione quadro agli atti della Conferenza unificata Stato Regioni e Autonomie locali del 22 novembre 2001, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, e la Conferenza Unificata sulle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché sugli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, co. 1 lett. b), c), d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2000 (ora art 15 – stesso comma e lett.- del D.lgs. 11 aprile 2006, n.198) che si intende recepita nelle sue linee essenziali;

CONSIDERATA la volontà delle parti firmatarie di realizzare congiuntamente politiche ed attività finalizzate alla promozione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, di valorizzare e rafforzare l'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, quale terminale di una rete nazionale ed europea di organismi volti ad attuare politiche di promozione del lavoro femminile;

Le parti Firmatarie nel richiamare la Convenzione quadro del 22 novembre 2001 che è da intendersi recepita in questa sede nelle sue linee essenziali






STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art.1

Finalità della convenzione

La presente Convenzione fornisce le indicazioni di seguito riportate, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196 (ora riformulato nel nuovo testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198), volto a rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, ad accrescere l'efficacia della loro azione per il controllo dell'applicazione del principio di non discriminazione e pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e alla promozione di azioni positive nel mercato del lavoro e nelle organizzazioni pubbliche e private; nonché, altresì, al fine di assicurare la dotazione strumentale, le strutture ed il personale necessari allo svolgimento del loro ruolo istituzionale, a consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi attraverso la costituzione di una Rete nazionale coordinata dalla Consiglieria nazionale di Parità.

Art.2

Modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio della Consiglieria di parità della Provincia di Venezia

A) Per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, la Consiglieria di parità della Provincia di Venezia dispone di uffici ubicati presso la Provincia di Venezia:

1. L'ufficio della Consiglieria di parità, funzionalmente autonomo, è ubicato presso la sede del Settore Servizi per l'occupazione ed il Lavoro della Provincia di Venezia ed è composto da idonei locali. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuate dalla Consiglieria in carica nel rispetto degli indirizzi di massima forniti dalla legge nazionale, regionale, dal decreto legislativo n. 198/2006, dalla Convenzione quadro e nei limiti delle risorse assegnate.

2. La Provincia, o in forma diretta ovvero attraverso un ente strumentale, sulla base delle risorse disponibili e valutati altresì alcuni indicatori significativi: demografici e occupazionali di genere, per il funzionamento dell'ufficio assegna n. 2 unità di personale, nonché la sede e le attrezzature necessarie.

3. Per quanto concerne i criteri da seguire nell'assegnazione del personale, si darà la precedenza, ove possibile, ai soggetti in possesso di competenza in materia di mercato del lavoro e pari opportunità e che abbiano manifestato interesse nelle materie da trattare, provvedendo, comunque, ad adeguati interventi formativi.

4. La Provincia o in forma diretta ovvero attraverso un ente strumentale, tenuto conto del numero degli addetti, garantisce all'ufficio la strumentazione necessaria tra cui, a titolo esemplificativo, telefoni, computer, uso fotocopiatrice e fax, materiale di cancelleria e quant'altro indispensabile.

4 bis. Gli oneri relativi alla sede, alle attrezzature, al personale ed ai servizi saranno a carico della Provincia di Venezia sulla base delle risorse trasferite.

5. La Provincia può integrare ove necessario– così come previsto dalla Convenzione quadro – con risorse proprie la quota annuale del Fondo di cui all'art. 18 del D. Lgs. 198/2006.

B) Al fine di assicurare un livello adeguato ed efficace d'azione all'Ufficio della Consigliera di parità:

1. La Consigliera di parità, tenuto conto delle esigenze dei destinatari e compatibilmente con le risorse che verranno messe a disposizione, dovrà garantire la presenza nell'Ufficio con periodicità prestabilita, che sarà resa pubblica, per consentire continuità al servizio di consulenza ed istruttoria dei casi, all'azione di monitoraggio sul rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità; La Provincia o in forma diretta ovvero attraverso un ente strumentale, contribuisce a pubblicizzare la presenza dell'ufficio della Consigliera di parità, i servizi forniti all'utenza e la periodicità di apertura al pubblico;

2. Sono adottate procedure e tempi prestabiliti per la trattazione dei casi di discriminazione, fornita risposta a tutte le segnalazioni, informati le utenti e gli utenti dell'attività svolta e dell'andamento dei casi;

3. E' assicurata accessibilità e trasparenza alle informazioni e al servizio e la circolazione delle buone prassi, anche attraverso la tenuta di un archivio (possibilmente informatizzato) dei casi e delle questioni trattati;

4. E' predisposto a cura della Provincia di Venezia, secondo procedure ad evidenza pubblica, un elenco dei legali cui si farà ricorso in caso di azione in giudizio. Tale elenco potrà essere consultato dagli utenti.

5. Per le azioni in giudizio promosse ai sensi del Capo III del d. lgs. 198/2006, è possibile ricorrere all'assistenza di legali liberi professionisti oppure rivolgersi, ove possibile a titolo gratuito, agli uffici legali degli enti territoriali di riferimento;

6. E' garantita la presenza della Consigliera effettiva o della supplente alle riunioni delle Commissioni tripartite e degli Organismi Pari Opportunità a livello territoriale e la partecipazione alla loro attività;

7. Sono assicurati il collegamento e la collaborazione con i Comuni, in materia di pari opportunità, così come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 198/2006;

8. E' attuata la collaborazione con i Servizi per l'impiego, attraverso uno scambio costante di informazioni e contatti periodici;

9. E' fornito supporto tecnico e consulenza agli organismi di parità previsti da contratti collettivi di lavoro;

10. E' assicurata alla Consigliera di parità la partecipazione ai tavoli, regionali o provinciali, di partenariato locale e ai Comitati di Sorveglianza.

11. E' garantita la partecipazione della Consigliera di parità alla rete nazionale istituita ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo n. 198/2006 e assicurato lo scambio di informazioni e di contatti fra la Rete stessa, gli enti territoriali, il Comitato Nazionale di Parità ed il Collegio Istruttorio.

12. Con riferimento alla partecipazione alle riunioni della Commissione Provinciale tripartita (e alle relative sottocommissioni) la Consiglieria di parità effettiva o supplente assume - in quella sede - un ruolo attivo e interviene, per gli aspetti collegati alle pari opportunità e alla parità sostanziale tra uomini e donne, sui temi oggetto di concertazione a livello Provinciale. A tal fine l'ente si impegna ad informare tempestivamente le Consigliere delle riunioni, degli argomenti all'ordine del giorno e a fornire la relativa documentazione;

13. In merito alla realizzazione di azioni per migliorare l'accesso, la partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del lavoro, la Consiglieria di parità:

- è componente di diritto delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero degli organismi istituzionali diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe;
- fornisce supporto tecnico e consulenza agli organismi di parità previsti dai contratti collettivi di lavoro;

14. La Consiglieria di parità collabora con l'Assessorato al lavoro e alla Formazione Professionale, con i Servizi per l'Impiego e con l'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Venezia, al fine di promuovere politiche locali di pari opportunità e di concorrere a verificare la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in tema di pari opportunità.

15. La Provincia provvede alla nomina della Consiglieria di parità come componente dei tavoli di partenariato locale, in materia di pari opportunità, e dei comitati di sorveglianza, eventualmente in aggiunta ad altri organismi di parità.

A detti tavoli la Consiglieria:

- concorre ad assicurare l'integrazione dell'obiettivo delle pari opportunità nell'adozione di protocolli e nella stipula delle intese;
- esprime pareri relativamente agli effetti sull'occupazione femminile delle politiche locali e delle misure adottate o in via di adozione.

16. La Consiglieria di parità è sostituita in caso di impedimento o assenza dalla Consiglieria supplente.

Art. 3

Indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15, lettere b), c), d), e) del D.L.vo n. 198/2006

La Consiglieria di parità, con il supporto del suo ufficio, svolge i relativi compiti secondo gli indirizzi generali indicati nella legislazione di parità nazionale e comunitaria, nonché nelle linee guida in tema di occupazione e pari opportunità concordate a livello comunitario e attuate a livello nazionale e territoriale.

Essa, in particolare, concorre anche nelle sedi istituzionali a:

- promuovere studi ed analisi di contesto relativi alla presenza femminile nel mercato del lavoro in ambito territoriale;
- promuovere progetti di interventi finalizzati all'occupabilità, all'occupazione ed alla formazione femminile in raccordo con le attività previste dai POR;
- individuare interventi mirati per targets specifici di donne in stato di difficoltà occupazionale o con problemi di reinserimento nel mercato del lavoro;
- promuovere iniziative tese a facilitare l'incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta femminile anche in raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego;

- promuovere azioni rivolte a favorire la conciliazione della vita lavorativa con la vita personale e familiare;
- collaborare con i servizi all'impiego per garantire una modalità non discriminatoria di pubblicizzazione della domanda di lavoro e di predisposizione della scheda professionale;
- individuare linee di intervento per la realizzazione e la diffusione della cultura della trasversalità delle politiche di genere (mainstreaming di genere);
- promuovere attività di partenariato in materia di pari opportunità sui temi dello sviluppo locale;
- individuare metodologie di progettazione di piani di azioni positive, anche sulla base delle situazioni di squilibrio di genere evidenziate dai rapporti ex art. 9 della legge n. 125/91;
- promuovere campagne informative e fornire materiale informativo, finalizzati alla divulgazione, alla conoscenza e alla diffusione dei progetti di azioni positive e alla promozione degli stessi.

Ad integrazione degli indirizzi generali sopra elencati - individuati nell'art. 3 della Convenzione quadro - la Consigliera Provinciale di parità di Venezia, con il supporto del suo ufficio, assolve alla doppia funzione di vigilanza contro le discriminazioni di genere e di promozione di pari opportunità, e ciò anche mediante:

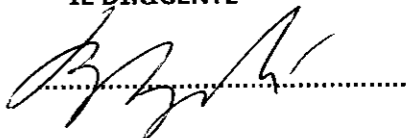
1. la collaborazione con le competenti strutture regionali di assistenza tecnica e di monitoraggio che provvederanno a supportare la Consigliera Provinciale per la rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, per l'individuazione di fabbisogni formativi nell'ambito del territorio, per la predisposizione di metodologie di progettazione di piani di azioni positive e per la realizzazione di studi ed analisi della situazione del mercato del lavoro locale.
2. la collaborazione con la Direzioni Provinciale del Lavoro di Venezia. In particolare, ai sensi del comma 4, art.15 del d. lgs n. 198/2006, può concordare, sulla base della propria competenza, interventi specifici per stabilire le modalità più idonee ed efficaci per la rilevazione, sui luoghi di lavoro di violazioni della normativa di parità e pari opportunità, nel quadro delle indicazioni generali fornite dal Ministero del Lavoro.

Art. 4

Verifica periodica dei risultati della Convenzione ed aggiornamento delle sue disposizioni

Al fine di assicurare il miglioramento dell'attività della Consigliera di parità e di garantirne la corrispondenza con le esigenze del territorio di riferimento, le parti firmatarie della presente Convenzione procederanno ad una verifica biennale dei risultati della stessa, anche sulla base di eventuali revisioni della convenzione quadro.

**LA PROVINCIA DI
VENEZIA
IL DIRIGENTE**



PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

LA CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA

